



CGA

(Condizioni generali del contratto d'assicurazione)

Visana Assicurazioni SA

Valide dal 2010

Assicurazione di capitale in caso di decesso o invalidità a seguito di malattia (CDI) LCA

1. Contratto

1 Scopo e prestazioni

Le CGA costituiscono parte integrante di tutte le assicurazioni complementari secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Tramite esse ci facciamo carico di prestazioni in complemento all'assicurazione malattie sociale, come pure di altre assicurazioni sociali e private, secondo quanto descritto nel loro contratto stipulato, per i casi di malattia, fintantoché questi sorgono durante la durata del contratto. L'assicuratore è la CPT Assicurazioni SA, casella postale 8624, 3001 Berna.

2 Definizioni

- 2.1** Per le nozioni di malattia, infortunio, maternità, inabilità lavorativa, incapacità di guadagno e invalidità valgono le definizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, art. 3 – 8) e per le nozioni di lesioni corporali parificabili a infortunio e atti temerari valgono quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF art. 9 e art. 50).
- 2.2** La maternità è assimilata a malattia, se questa non è esclusa dalla copertura assicurativa. Il periodo d'attesa è di 270 giorni dall'inizio dell'assicurazione.
-

3 Fornitori di prestazioni

Sono riconosciuti quali fornitori di prestazioni, se non previsto altrimenti dalle Condizioni complementari (CC), le persone e gli istituti riconosciuti ai sensi della LAMal nella misura in cui questi non siano ricusati.

4 Eventi e costi non assicurati

4.1 Sono escluse dal contratto le malattie dovute a:

- pericoli straordinari, quali disordini, partecipazione e atti di guerra; servizio militare all'estero; atti di terrorismo; terremoti o cadute di meteoriti; dirottamenti aerei; effetti di raggi ionizzanti e danni provocati dall'energia nucleare;
- compimento intenzionale di delitti e crimini;
- partecipazione a risse e baruffe;
- atti temerari;
- abuso di alcolici, tabacco, medicinali, droghe e prodotti chimici.

4.2 Sono anche esclusi:

- i postumi di malattie che esistevano già al momento della conclusione del contratto o formano oggetto di una riserva;
 - i costi occasionati da metodi terapeutici non efficaci, così come da trattamenti inadeguati o non economici;
 - i trattamenti e gli interventi di chirurgia estetica e le conseguenze derivanti da questi;
 - le cure dentarie, se non si dispone di una copertura speciale;
 - l'autolesione, il suicidio o il tentato suicidio;
 - i trapianti di organi, per i quali la Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK) ha convenuto importi forfetari per singolo caso;
 - le forme terapeutiche sperimentali e i preparati Lifestyle;
 - i trattamenti per i quali si reca all'estero;
 - la franchigia, l'aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione malattia facoltativa;
 - le malattie in caso di rifiuto di esami del medico di fiducia.
-

5 Sussidiarietà e regresso

5.1 Le nostre prestazioni sono erogate in via sussidiaria a quelle di terzi con l'obbligo di prestazione.

5.2 Se un assicuratore sociale ha l'obbligo di prestazione, e se noi abbiamo effettuato dei versamenti provvisori, insorge nei vostri confronti, o verso l'assicuratore sociale, il diritto al regresso.

5.3 I diritti nei confronti di terzi responsabili ci devono essere ceduti.

5.4 Se rinuncia alle prestazioni dovute da terzi, decade nella stessa misura il nostro obbligo alla prestazione.

6 Durata

La durata minima del contratto è di un anno, e sempre fino al 31 dicembre. Il contratto si rinnova tacitamente per un altro anno. Il contratto è valido fintantoché Lei ha domicilio in Svizzera.

7 Disdetta e rinuncia al diritto di disdetta

7.1 Può disdire il contratto per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di 3 mesi. Ogni contratto d'assicurazione complementare è considerato un contratto d'assicurazione indipendente. La disdetta è consegnata in tempo se ci è pervenuta mediante lettera raccomandata prima dello scadere del termine di disdetta, al più tardi il 30 settembre.

7.2 Rinunciamo al diritto che ci spetta per legge di disdire il contratto al suo scadere o in caso di sinistro.

8 Estinzione dei diritti

Al termine del contratto d'assicurazione si estinguono tutti i diritti a prestazioni assicurative.

2. Premi

9 Modalità e termini di pagamento

9.1 Se l'assicurazione inizia o termina nel corso di un mese, è dovuto il pagamento dell'intero premio mensile.

9.2 Valgono i seguenti termini di pagamento:

Pagamento dei premi	Termine di pagamento
mensile	fine mese precedente
trimestrale	entro il 15 del secondo mese del trimestre
semestrale	entro la fine di marzo, risp. settembre
annuale	entro la fine di giugno

10 Adeguamento

10.1 Il premio può essere adeguato annualmente a seconda dello sviluppo dei costi sanitari e dell'evoluzione dei sinistri. Le comuniciamo il nuovo premio entro il 31 ottobre, e accettiamo la disdetta per iscritto entro il 30 novembre (ricezione da noi).

10.2 Si possono effettuare adeguamenti dei premi durante la durata del contratto, senza che insorga il diritto di disdetta, in caso di un cambiamento della regione dei premi in seguito al cambiamento di domicilio.

11 Compensazione

Le pretese avanzate nei nostri confronti non possono esser compensate con il premio.

3. Obblighi

12 Obbligo di collaborare e di notifica

12.1 Lei ha l'obbligo di fornire a titolo gratuito tutte le informazioni necessarie per stabilire il diritto e determinare le prestazioni assicurative. In particolar modo devono essere forniti tutti i certificati medici, i referti e le fatture originali e, su richiesta, i giustificativi del pagamento.

12.2 Lei ha l'obbligo di autorizzare nel singolo caso, tutte le persone e gli enti, nominalmente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli uffici pubblici, a fornirci le informazioni necessarie per stabilire il diritto alle prestazioni.

13 Violazione

Nel caso di violazione colpevole degli obblighi, siamo autorizzati a ridurre o rifiutare le prestazioni, o a retrocedere dal contratto.

14 Accordi sugli onorari

Per noi non sono vincolanti gli accordi da Lei presi con il fatturante di onorari.

4. Amministrazione

15 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento è il Suo domicilio svizzero o un indirizzo in Svizzera da Lei designato.

16 Versamento

Lei ci autorizza a corrispondere direttamente al fornitore di prestazioni i contributi, eventualmente previa deduzione della franchigia, delle aliquote percentuali e dei costi a Suo carico convenuti.

17 Tasso di conversione

Sulla base del corso di conversione ufficiale (di vendita) valido alla data della fattura, le fatture dall'estero sono rimborsate in CHF al Suo indirizzo in Svizzera.

Visana Assicurazioni SA

Thunstrasse 162
casella postale
3074 Muri/BE

Per ulteriori informazioni:

tel. 031 357 91 11
fax 031 357 96 22

www.visana.ch